

CITTA' DI CATANZARO

ORDINANZA DEL SINDACO

IL SINDACO

Assume la seguente ordinanza avente per oggetto

Ordinanza contingibile e urgente ai sensi degli artt. 50, comma 5, D.lgs. 267/2000.

L'ordinanza viene iscritta nel registro delle ordinanze del SINDACO.

ORDINANZA

N° 2661 DEL 02/04/2021

Cod. Profilo 141563

CITTÀ DI CATANZARO

OGGETTO: Ordinanza contingibile e urgente ai sensi degli artt. 50, comma 5, D.lgs. 267/2000.
Divieto di passeggio,stazionamento,svolgimento di attività motorie e sportive dalle ore 9:00 alle ore 22:00 di sabato 3, domenica 4 e lunedì 5 aprile 2021,sul lungomare di Lido, lungomare di Giovino, pineta di Giovino e Pineta di Siano denominata "Bosco Li Comuni".

IL SINDACO

VISTI

- il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19»;
- il decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19»;
- il decreto-legge 2 dicembre 2020, n. 158, recante «Disposizioni urgenti per fronteggiare i rischi sanitari connessi alla diffusione del virus COVID-19»;
- il decreto-legge 18 dicembre 2020, n. 172, recante «Ulteriori disposizioni urgenti per fronteggiare i rischi sanitari connessi alla diffusione del virus COVID-19»;
- il decreto-legge 5 gennaio 2021, n. 1, recante «Ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19»;
- il decreto-legge 14 gennaio 2021, n. 2 recante «Ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento e prevenzione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e di svolgimento delle elezioni per l'anno 2021»;

VISTA la delibera del Consiglio dei ministri del 13 gennaio 2021 con le quale è stato **prorogato fino al 30 aprile 2021** lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

VISTA la dichiarazione dell'Organizzazione mondiale della sanità dell'11 marzo, con la quale l'epidemia da COVID-19 è stata valutata come «pandemia» in considerazione dei livelli di diffusività e gravità raggiunti a livello globale;

VISTI i DPCM emanati in materia, in particolare il DPCM del 02/03/2021;

VISTE le Ordinanze del Presidente della Giunta Regionale della Calabria in tema di Misure per la gestione dell'emergenza sanitaria legata alla diffusione della sindrome da Covid-19;

VISTA l'Ordinanza del Ministro della Salute, del 26 marzo 2021, che dispone **a far data dal 29 marzo 2021 il passaggio in area rossa per la Regione Calabria**;

RICHIAMATE le proprie precedenti ordinanze legate all'emergenza sanitaria;

CONSIDERATO l'evolversi della situazione epidemiologica, del carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia e della situazione preoccupante, relativamente ai casi ed ai decessi che ancora si registrano;

RITENUTA la straordinaria necessità e urgenza di emanare nuove disposizioni per contrastare e contenere l'emergenza epidemiologica da COVID-19, adottando adeguate e proporzionate misure di contrasto e contenimento alla diffusione del predetto virus;

CONSIDERATO
CHE la ripresa, sebbene graduale, delle attività sociali è stata subordinata al rigoroso rispetto:

- dell'obbligo di utilizzo di protezioni delle vie respiratorie nei luoghi al chiuso diversi dalle abitazioni private e in tutti i luoghi all'aperto quando non è possibile garantire la condizione di isolamento rispetto a persone non conviventi in modo continuativo,
- del divieto di assembramento,
- della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro,
- dell'igiene frequente delle mani;

CHE in particolare nelle festività pasquali e più specificatamente nelle giornate di sabato 3 aprile, domenica di Pasqua 4 aprile e lunedì 5 aprile, il lungomare di Lido e quello di Giovino, nonché la pineta di Giovino e la pineta di Siano denominata "Bosco Li Comuni", potrebbero essere luogo di ritrovo e frequentazione di un numero eccessivo di soggetti, per la consueta passeggiata e per le attività motorie e sportive e di stazionamento;

CONSIDERATO che, in sede di Comitato per l'Ordine e la Sicurezza tenutosi in data 30 Marzo 2021, il S.E il Prefetto – evidenziando l'attuale situazione che presenta ancora criticità per il numero di contagi – è concorde nell'adozione da parte dei Sindaci di specifici provvedimenti per limitare i rischi di diffusione del virus, a tutela della salute pubblica;

ACCERTATO che nonostante gli specifici servizi di controllo da parte della Polizia Locale e di tutte le Forze di Polizia, risulta molto difficile verificare la legittimità degli spostamenti di tutti i soggetti presenti, nonché assicurare adeguatamente il rispetto delle distanze di sicurezza interpersonale previste dai protocolli sanitari;

VALUTATO che, al fine di tutelare la salute pubblica, l'unico modo per evitare gli assembramenti è quello di vietare la frequentazione del lungomare di Lido e quello di Giovino, nonché la pineta di Giovino e la pineta di Siano denominata "Bosco Li Comuni", vietandone le passeggiate, le attività motorie e sportive e di stazionamento;

ATTESO che dalle 22:00 alle 5:00 vige il divieto di qualsiasi spostamento imposto dal Governo;

VISTI:

- l'art. 50 D. Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000;
- l'art. 32 della Legge n. 833 del 23 dicembre 1978;
- il Decreto Legge n. 19 del 25 marzo 2020 convertito in Legge n. 35 del 22 maggio 2020;
- il Decreto Legge n. 33 del 16 maggio 2020 convertito in Legge n. 74 del 14 luglio 2020;
- il Decreto Legge n. 83 del 30 luglio 2020 convertito in Legge n. 124 del 25 settembre 2020;
- il Decreto Legge n. 125 del 7 ottobre 2020;
- il Decreto Legge 18 dicembre 2020, n. 172
- il D.L. 2/2021
- il D.P.C.M del 2/3/2021
- Ordinanza Ministero della Salute del 26/03/2021

- Ordinanza del Presidente della regione Calabria n 19 del 27/03/2021

ORDINA

Dalle ore 9,00 alle ore 22,00 di sabato 3, di domenica 4 e di lunedì 5 aprile 2021

1. il divieto di frequentazione del lungomare di Lido e quello di Giovino, nonché la pineta di Giovino e la pineta di Siano denominata "Bosco Li Comuni", vietandone le passeggiate, le attività motorie e sportive e di stazionamento.

La violazione delle disposizione della presente Ordinanza, salvo che il fatto costituisca reato diverso dall'art. 650 Codice Penale, comporta la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 400,00 ad euro 1000,00 ai sensi dell'art. 4 comma 1 del D.L. 25/3/2020 n. 19 come convertito in Legge 22/5/2020 n. 35 e non si applicano le sanzioni contravvenzionali previste dall'articolo 650 del Codice Penale.

DISPONE

che la presente Ordinanza sia affissa all'Albo Pretorio e pubblicata all'Albo Pretorio on line;
che la presente Ordinanza sia comunicata a:

- Al Signor Prefetto di Catanzaro
- Al Signor Questore di Catanzaro
- Al Signor Comandante Provinciale dei Carabinieri di Catanzaro
- Al Signor Comandante Provinciale della Guardia di Finanza di Catanzaro
- Al Signor Comandante Polizia Locale di Catanzaro
- All'ASP di Catanzaro
- Alla Regione Calabria

IL SINDACO
Sergio Abramo

AVVERSO il presente provvedimento può essere proposto ricorso al Tribunale Amministrativo della Regione Calabria entro 60 giorni dalla notifica dello stesso, oppure in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro il termine di 120 giorni dalla notifica del provvedimento medesimo.